



ADRIANO SELLA
 NOTAIO
 24100 BERGAMO
 Via Verdi, 12 - Tel. 035/222507

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N.90756 Reperto

Repubblica Italiana

N.16482 Raccolt

Bergamo, 12 dodici luglio 1991 millenovecentono-
 vantuno.

Nel mio studio in via Verdi, 12.

Acquisito a Berg...

in data 24.7.91

al n. 4067

Con me Adriano Sella, Notaio in Bergamo, iscritto

Serie 1

Per il 103.000

al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti i

di cui L. per Tre

per 12M

signori:

BAGNASCO ALICE in Longhi, nata a Milano il 13

febbraio 1927 (N.C.F. BGN LCA 27B53 F205L) e re-

sidente in Cisano Bergamasco, via Mazzini, 25,

casalinga;

BRAGA ROBERTO, nato a Milano il 10 marzo 1943

(N.C.F. BRG RRT 43C10 F2050) e residente in Mila-

no, via Val d'Ossola, 9, rappresentante;

CARLETTI GIORGIO, nato a Novi di Modena (MO) il 3

ottobre 1936 (N.C.F. CRL GRG 36R03 F966R) e resi-

dente in Busto Arsizio (VA), via G.Ferraris, 1,

impiegato;

FORZA MARIA in Colombo, nata ad Ariano Polesine


(RO) il 1° agosto 1940 (N.C.F. FRZ MRA 40M41

A400K) e residente in Milano, via Cesariano, 11,

impiegata;

GIBELLINI MARIO, nato a Bergamo il 28 agosto 1952

(N.C.F. GBL MRA 52M28 A794Z) e residente in Tre-



	violo, via degli Alpini, 14, commerciante e
	VILLA GIULIANA in Gibellini, nata a Trezzo
	sull'Adda (MI) il 23 maggio 1956 (N.C.F. VLL GLN
	56E63 L411G) e residente in Treviolo, via degli
	Alpini, 14, casalinga.
	Gli
	intervenuti, della cui identità personale sono
	certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano di
	comune accordo e con il mio consenso all'assi-
	stenza dei testimoni e convengono di costituire
	tra loro una associazione denominata
	"Associazione per l'aiuto a soggetti con Sindrome
	di Prader-Willi ed alle loro famiglie"
	con sede in Milano, via Olgettina, 60 (c/o Clini-
	ca Pediatrica Ospedale S.Raffaele) e con lo sco-
	po, la durata, la struttura organizzativa, fun-
	zionale ed amministrativa di cui allo statuto
	composto da 26 articoli che gli intervenuti ap-
	provano - intendendo che esso regoli tutti i rap-
	porti associativi - e che viene allegato al pre-
	sente atto, per formarne parte integrante e so-
	stanziale, sotto la lettera A), previa sottoscri-
	zione degli intervenuti e mia.
	La quota di iscrizione dei soci che entreranno a
	far parte dell'associazione durante il primo anno

		viene determinata in L. 60.000.= (sessantamila).	
Trezzo		Fino alla prima assemblea degli associati che	
LL GLN		provvederà alla nomina del Consiglio Direttivo,	
degli		viene costituito un Comitato provvisorio composto	
		da sei membri nelle persone dei signori:	
Gli		Alice Bagnasco in Longhi, Roberto Braga, Giorgio	
e sono		Carletti, Maria Forza in Colombo, Mario Gibellini	
ano di		e Giuliana Villa in Gibellini, di cui la sesta	
lassi-		Presidente.	
stituire		Al Comitato provvisorio spettano i poteri attri-	
		buiti dallo statuto al Consiglio Direttivo; al	
ndrome		Presidente del Comitato provvisorio spetta la	
		rappresentanza dell'associazione.	
Clini-		Ai fini fiscali si precisa che a favore dei mem-	
o sco-		bri del Comitato provvisorio non vengono determi-	
, fun-		nati emolumenti.	
statuto		Al Presidente spetta il potere di compiere tutte	
ti ap-		le pratiche e le formalità necessarie alla vita	
rap-		dell'Associazione, comprese quelle relative al-	
pre-		l'eventuale acquisto della personalità giuridica.	
e so-		Ai soli effetti di cui sopra, al Presidente viene	
oscri-		data facoltà di apportare allo statuto qui alle-	
		gato tutte le modifiche che venissero richieste	
anno a		dalle competenti Autorità.	
o anno		Le spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono	

a carico della costituenda Associazione.

presente atto, dattiloscritto a norma di legge e
di regolamento da persona di mia fiducia sotto la
mia direzione su un foglio per tre pagine intere
e fin qui di questa quarta, ho dato lettura - con
lo statuto allegato - agli intervenuti, i quali a
mia domanda, lo approvano e lo sottoscrivono con
me.

Alce Reusrough
Braga Belmont

Dalchi Giorgio
Elonio Ferrar Colombo
Gibellini m. o

Villa Giuliana in Gibellini



Copia conforme all'originale e allegati nei miei atti
di 4 fogli per 15 pagine

21 MARZO 1995.


Bergamo.

Giuseppe
Usciarò



ALLEGATO A) AL N.90756/16482 DI REP.

S T A T U T O



Art.1) E' costituita un'associazione, con durata illimitata, denominata

"Associazione per l'aiuto a soggetti con Sindrome di Prader-Willi ed alle loro famiglie"

con sede in Milano, via Olgettina, 60 (c/o Clinica Pediatrica Ospedale S.Raffaele).

Art.2) L'associazione non persegue fini politici, partitici o religiosi e non ha scopo di lucro.

Art.3) L'associazione si propone i seguenti fini:



a - promuovere e favorire, con ogni mezzo, la conoscenza della Sindrome di Prader-Willi al fine di favorirne la diagnosi precoce, la cura efficace e l'orientamento verso centri specializzati di individui che ne siano affetti;

b - favorire e promuovere una corretta informazione ed una concreta solidarietà alle famiglie;

c - suggerire, promuovere, sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie, particolarmente dove l'organizzazione pubblica assistenziale non offre interventi sufficienti;

d - sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai soggetti portatori ed alle loro fami-

	glie;
	e - promuovere corsi, pubblicazioni, conferenze
	inerenti le varie problematiche della Sindrome di
	Prader-Willi;
	f - collaborare con associazioni analoghe, in
	campo internazionale, al fine di confrontare gli
	obiettivi prefissati e migliorare le iniziative
	per la loro realizzazione.
	Si precisa che in ogni caso le attività indicate
	saranno svolte a meri fini ideali senza alcuno
	scopo di lucro.
	Art.4) Il patrimonio dell'associazione è costi-
	tuito dai contributi annuali degli associati e
	dalle elargizioni di simpatizzanti e sostenitori.
	Al riguardo si precisa che l'associazione non ri-
	conosce stipendi, previdenze, assicurazioni per
	le cariche sociali o per le incombenze svolte a
	suo vantaggio dai soci; consente - previa esibi-
	zione di regolare documentazione esaminata ed
	approvata dal Consiglio direttivo - il rimborso
	delle spese sostenute dai soci in nome e per
	conto della stessa.
	Art.5) La qualità di associato si acquista ver-
	sando alla segreteria dell'associazione il con-
	tributo annuo, la cui misura minima è fissata in



L.60.000.= (sessantamila) per associato. La mi-

erENZE

sura del contributo minimo potrà essere elevata

ome di

per decisione del Consiglio direttivo.

in

l'adesione all'associazione è aperta a tutti i

re gli

adani italiani e stranieri ovunque residenti.

iative

Sono previste due categorie di associati: ordina-

ri e sostenitori.

dicare

Sono soci ordinari quanti versano annualmente la

alcuno

quota associativa stabilita dal Consiglio diret-

tivo.

osti-

Sono soci sostenitori le persone o gli enti ai

ati e

quali il Consiglio direttivo attribuisce tale

tori.

qualifica, ritenendoli in grado per qualità o at-

n ri-

tività di dare all'associazione un contributo e

valido aiuto.

i per

Art.6) La quota sociale dovrà essere versata ogni

lte a

anno entro un mese dalla chiusura dell'esercizio.

sibi-

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà all'as-

a ed

semblea di escludere l'associato.

orso

Art.7) Il socio ha diritto di partecipare alla

per

vita dell'associazione, a tutte le iniziative da

questa poste in essere e a fruire dei relativi

ver-

servizi.

con-

Art.8) Si decade dalla posizione di socio nel

a in

caso di morte, dimissioni, espulsione.

Art.9) Le dimissioni dalla posizione di socio devono essere comunicate con raccomandata R.R. indirizzata al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio in corso ed avranno effetto dal momento del ricevimento.

In nessun caso la presentazione delle dimissioni dà diritto al rimborso della quota già pagata.

Nel caso in cui le dimissioni siano inviate fuori dai termini di cui al comma precedente il socio sarà tenuto al pagamento della quota anche per l'esercizio successivo.

Art.10) L'espulsione è decisa dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo, nei confronti dei soci il cui atteggiamento, attività o pensieri siano venuti ad essere gravemente lesivi dell'onore della serietà e della compattezza dell'associazione o in aperto contrasto con gli scopi della stessa.

L'inadempienza all'obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione costituisce sempre presupposto per un eventuale provvedimento di espulsione.

Art.11) Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;

Alcisa Formica
Giuliana Girellini
Brucya
Alicia Roggato



Secc



cio de-

- il Presidente, segretario e Segretario.

R. in-

tario.

re mesi

Art.12) L'assemblea è composta da tutti gli asso-

orso ed

ciati e deve essere riunita almeno una volta al-

p.

l'anno su convocazione del Consiglio direttivo.

ssioni

Sono di competenza dell'assemblea:

ata

1) la determinazione, su proposta del Consiglio

fuori

direttivo, delle direttive generali dell'associa-

socio

zione;

ne per

2) la nomina dei componenti del Consiglio diret-

tivo;

ea or-

3) l'approvazione del bilancio e relazione an-

o, nei

nuale dell'associazione;

tività

4) ogni modifica dello statuto;

te le-

5) le deliberazioni su qualunque oggetto il Con-

tezza

siglio direttivo ritenga di sottoporre alla deci-

n gli

sione assembleare.

della

Art.13) L'assemblea dei soci si riunisce in sede

ordinaria e straordinaria in prima e in seconda

sempre

convocazione; ad ogni socio compete sempre un vo-

to di

to. Il socio che non possa partecipare diretta-

mente (salvo che la causa impeditiva sia costi-

tuita da conflitto di interessi tra lui e l'asso-

ciatione) può delegare per iscritto un altro so-

cio affinché partecipi e voti anche in suo nome e

conto.

Art.14) L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti della compagine sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole della metà della compagine sociale; nel caso di proposta avente per oggetto lo scioglimento anticipato dell'associazione la conseguente delibera necessiterà - per la sua adozione - della maggioranza dei nove decimi - in prima convocazione - e dei sette decimi - in seconda convocazione - della compagine sociale.

Art.15) L'assemblea ordinaria è competente per tutto ciò che non è di stretta competenza dell'assemblea straordinaria e delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta, presente la metà della compagine sociale, e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice, qualunque sia la percentuale degli intervenuti.

Essa può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno una volta all'anno - entro il 30 aprile - per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Art.16) La convocazione dell'assemblea ordinaria

Ch. Belli - m...
U. della Giuliano G. Bellini
Giulio P...
Principe
Anna P...



			è disposta tramite lettera o avviso stampa da inviarsi o effettuarsi almeno otto giorni prima del
prima			giorno per cui è prevista la seduta;
e quar-			la convocazione dell'assemblea straordinaria è
convoca-			disposta tramite lettera o avviso stampa da spedirsi o effettuarsi almeno quindici giorni prima
della			della data per cui è prevista la seduta.
avente			In ogni caso la lettera deve contenere l'ordine
'asso-			del giorno dell'assemblea e l'indicazione del
terà -			luogo di convocazione che - a discrezione del
i nove			Consiglio direttivo - potrà essere la sede sociale o qualunque altro luogo ritenuto idoneo, in
te de-			Italia o all'estero.
pagine			Art.17) Tanti soci rappresentanti un decimo dell'intera compagine sociale possono chiedere - con
e per			formale richiesta scritta - in ogni momento al
del-			Consiglio direttivo la convocazione dell'assemblea (ordinaria e straordinaria) indicando nella
prima			richiesta la proposta di ordine del giorno.
te la			Art.18) Il Consiglio direttivo è composto da un
con-			numero di consiglieri non inferiore a tre e non
e sia			superiore a cinque, secondo quanto stabilirà
con-			l'assemblea; il loro numero potrà essere variato
ogni			durante l'esercizio da parte dell'assemblea.
30 a-			Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della
rsun-			
aria			

associazione a cui spetta la gestione e l'amministrazione della stessa, fatte salve le materie di specifica e tassativa competenza degli altri organi.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.19) Entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio, su convocazione del membro più anziano, si riunisce per eleggere al suo interno le cariche di Presidente e Vice-presidente.

Art.20) Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, firma le delibere del Consiglio direttivo, presiede l'assemblea dei soci e ne firma il relativo verbale.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art.21) Il Vice-presidente sostituisce il presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato

	a svolgere i compiti a lui riservati. Esso dura	
	in carica due anni ed è rieleggibile.	
	Art.22) Il Segretario viene eletto dal Consiglio	
	direttivo tra gli associati, anche non consiglie-	
	ri. Esso cura - sotto il controllo del Consiglio	
	direttivo - l'amministrazione dell'associazione,	
	provvede direttamente ai pagamenti e alle riscos-	
	sioni che non superino per valore l'importo di	
	L.1.000.000.=, assiste il Consiglio nelle riunioni	
	e ne verbalizza le deliberazioni, compila il	
	verbale dell'assemblea e lo controfirma, redige	
	il progetto di rendiconto consuntivo e preventivo	
	e lo sottopone alla visione del Consiglio prima	
	della presentazione dello stesso all'approvazione	
	dell'assemblea ordinaria.	
	Il segretario dura in carica due anni ed è	
	rieleggibile.	
	Art.23) L'esercizio finanziario si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno; all'assemblea ordinaria,	
	nei termini di cui all'art.15, verrà presentato	
	il rendiconto consuntivo e il preventivo del successivo	
	esercizio per l'approvazione; i dati inerenti -	
	predisposti e visionati a norma dell'art.	
	22 - verranno relazionati all'assemblea dal segretario.	

	Art.24) L'associazione si scioglie, oltre che nel	
	caso di delibera ai sensi dell'art.14, per morte	
	o sopravvenuta incapacità di tutti i soci, per il	
	venir meno della pluralità degli stessi, se entro	
	sei mesi questa non sia stata ricostituita, per	
	impossibilità dello scopo.	
	Art.25) L'assemblea straordinaria che delibera lo	
	scioglimento, l'unico socio superstite o il Tri-	
	bunale, negli altri casi, sono competenti alla	
	nomina dei liquidatori i quali procederanno alla	
	monetizzazione del patrimonio della solvenda as-	
	sociazione e - pagati i debiti - devolveranno lo	
	stesso in beneficenza.	
	Art.26) Le controversie eventualmente insorte tra	
	i soci o tra i soci e l'associazione relativamen-	
	te a rapporti associativi saranno demandate alla	
	amichevole composizione di un collegio arbitrale	
	composto da un arbitro nominato da ogni parte in	
	causa e da un presidente nominato di concerto da-	
	gli altri o, nel caso di mancato accordo, dal	
	Presidente della Camera di Commercio Industria e	
	Artigianato competente.	
	Nel caso in cui gli arbitri nominati dalle parti	
	risultino essere di numero dispari, si provvederà	
	da parte degli stessi alla nomina di tre ulterio-	

ri arbitri che a loro volta nomineranno un presidente.

In caso di mancato accordo, alla nomina dei tre arbitri, alla nomina del presidente o a tutte e due i compiti, provvederà l'autorità di cui sopra.

Detta autorità provvederà eventualmente anche alla nomina di un arbitro alla parte la quale non vi abbia provveduto da sola nel termine di giorni trenta dall'invito scritto spedito dalla stessa con lettera raccomandata R.R.

Il Collegio così composto deciderà de bono et aequo, senza formalità di sorta e il suo lodo avrà valore di transazione.

Art.27) Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Alice Bergamasco Longhi

Bruno Rulanti

Deletti Giorgio

Antonio Ferraro Colombo

Gibellini Mario

Vice Giudice ai Gibellini

Mario Ferraro

